



Cagliari 15 febbraio 2010 prot. 28

**AL COMANDANTE DEL CFVA
DOTT. DELFO PODDIGHE**

e, p. c. A TUTTI I COLLEGHI

Oggetto: Recupero dello straordinario non retribuito.

Pervengono a questa Segreteria numerose segnalazioni relative alla mancata autorizzazione, da parte di alcuni "uffici del personale" presso i Servizi Ispettorato, del recupero in giornate o ore di riposo dello straordinario non retribuito o di riposi non fruiti.

Le ragioni del diniego vengono motivate col disposto del CCRL che prevede che il recupero debba avvenire entro trenta giorni salvo diversa disposizione della contrattazione integrativa.

Appare singolare però che tale rigidità venga evocata dai predetti uffici soltanto nel periodo invernale e venga tranquillamente tollerata nel periodo estivo quando lo straordinario e il mancato riposo recuperato entro un mese potrebbe sguarnire anche in modo grave le strutture operative preposte alla Campagna Antincendi.

Se poi si aggiunge che vengono regolarmente programmati corsi e servizi che implicitamente prevedono lo straordinario o il mancato riposo, la ristrettezza (invernale!) che si vorrebbe dare alla applicazione della norma in questione, diventa ancora più incomprensibile ed ingiusta.

Come può un dipendente sapere entro trenta giorni che lo straordinario, benché autorizzato, seppur implicitamente, con ordine di servizio, non gli verrà retribuito visto che la busta paga che lo attesterà gli verrà consegnata due mesi dopo? Da quando decorrono i trenta giorni entro cui va recuperato?

Non è forse vero che spesso viene retribuito straordinario anche dopo diversi mesi in base alle disponibilità accertate?

Per questi motivi nella bozza del Contratto Integrativo in discussione la stessa Direzione recepisce la proposta della RSU di prevedere, per il recupero, un periodo di 180 giorni.

Chiediamo alla S.V., nelle more della definizione del Contratto Integrativo, che venga diramata una direttiva che consenta ai dipendenti il sacrosanto diritto del recupero dello straordinario pregresso e che in futuro gli stessi vengano informati puntualmente dell'impossibilità della retribuzione e gli venga indicato preventivamente il termine entro il quale effettuare il recupero. Ricordiamo infine, che il pagamento dello straordinario maturato a seguito di ordini di servizio è un diritto del dipendente che può essere chiesto, in caso di eccessivo irrigidimento delle regole, anche tramite il Giudice del Lavoro.

Il segretario generale
Gavino Farina